

Bruxelles, 12 maggio 2021
(OR. en)

8604/21

Fascicolo interistituzionale:
2021/0039(COD)

TRANS 270
MAR 78
EDUC 157
SOC 259
ETS 5
MI 329
CODEC 671

RELAZIONE

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
n. doc. prec.:	6868/2/21 REV 2
n. doc. Comm.:	6209/21
Oggetto:	Preparazione della sessione del Consiglio "<u>Trasporti, telecomunicazioni e energia</u>" del 3 giugno 2021 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2017/2397 per quanto riguarda le misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi – Orientamento generale

CONTESTO E CONTENUTO DELLA PROPOSTA

1. Il 18 febbraio 2021 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta in oggetto.
2. I membri d'equipaggio titolari di certificati di paesi terzi rappresentano una parte considerevole della forza lavoro – soprattutto su determinate vie navigabili all'interno dell'Unione – in un settore che già lamenta la carenza di lavoratori qualificati.

3. In tale contesto, e per tener conto di tale situazione, lo scopo della proposta è modificare le disposizioni transitorie della direttiva (UE) 2017/2397 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna¹ affinché siano contemplati i certificati di paesi terzi.
4. L'articolo 38 di detta direttiva stabilisce misure transitorie riguardanti i certificati di paesi terzi rilasciati prima del 18 gennaio 2022. In generale, tali certificati rimangono validi sulle vie navigabili interne dell'Unione per le quali erano validi prima di tale data, per un massimo di dieci anni.
5. Tuttavia, la direttiva non prevede misure transitorie per i certificati di paesi terzi attualmente riconosciuti dagli Stati membri unilateralmente o in conformità a loro accordi internazionali.
6. Di conseguenza, a decorrere dal 17 gennaio 2022 i certificati di un paese terzo sarebbero riconosciuti nell'Unione solo dopo l'adozione da parte della Commissione di un atto di esecuzione che conceda il riconoscimento nell'Unione dei documenti rilasciati dal paese terzo in questione. Dato che la procedura per il riconoscimento dei documenti di paesi terzi è piuttosto lunga e potrebbe non essere completata in tempo, la Commissione ha proposto di prevedere un periodo adeguato (fino al 17 gennaio 2032) durante il quale uno Stato membro possa continuare a riconoscere, in base agli obblighi nazionali stabiliti prima del 16 gennaio 2018 e limitatamente al proprio territorio, i certificati di paesi terzi attualmente riconosciuti da detto Stato membro unilateralmente o in conformità a un accordo internazionale.
7. La Commissione propone pertanto di modificare l'articolo 38 della direttiva (UE) 2017/2397 aggiungendo due nuovi paragrafi, 7 e 8.

LAVORI NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO

8. I membri del gruppo "Trasporti marittimi" hanno esaminato la proposta durante varie riunioni informali svoltesi nel primo semestre del 2021, iniziando con una presentazione da parte della Commissione e un primo esame il 1° marzo 2021.
9. Nel corso della riunione informale del 7 maggio 2021, i membri del gruppo "Trasporti marittimi" hanno esaminato l'ultima proposta di compromesso della presidenza, figurante nell'allegato della presente relazione.

¹ Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53).

10. Sulla base delle deliberazioni, è stato proposto e approvato un numero limitato di modifiche al fine di chiarire la proposta o renderla più flessibile:
- nel nuovo paragrafo 7 proposto è stato inserito un chiaro riferimento agli accordi internazionali degli Stati membri;
 - si propone che gli Stati membri possano continuare a riconoscere i certificati rilasciati da un paese terzo prima del 18 gennaio 2024 (e non prima del 18 gennaio 2023, come proposto dalla Commissione);
 - soprattutto, sono state chiarite le disposizioni relative al recepimento: l'obbligo di recepire la direttiva di modifica è stato allineato all'obbligo di recepire (o non recepire affatto) la direttiva (UE) 2017/2397, non creando pertanto ulteriori oneri amministrativi rispetto agli obblighi degli Stati membri ai sensi di quest'ultima direttiva. Ciò avviene mediante una modifica all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva vigente (invece del nuovo paragrafo 8 proposto dalla Commissione, che è stato soppresso nel compromesso della presidenza).

LAVORI SVOLTI NELL'AMBITO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DI ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE

11. Il 18 marzo 2021 la commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) del Parlamento europeo ha nominato relatore Andris Ameriks (S&D-Lettonia).
12. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere il 24 marzo 2021².

QUESTIONI IN SOSPESO

13. Come osservazione iniziale, la presidenza desidera sottolineare che il testo che figura nell'allegato è stato accuratamente redatto per tenere conto di tutte le preoccupazioni espresse dagli Stati membri e dalla Commissione, in particolare per fornire certezza e chiarezza del diritto sulla questione del recepimento.
14. Tuttavia, la Lituania mantiene la seguente posizione: la deroga di cui all'articolo 39, paragrafo 2, dell'attuale direttiva dovrebbe essere applicata per quanto riguarda l'obbligo di recepire il nuovo paragrafo 7 che figura nella proposta. Attualmente, le uniche disposizioni della direttiva (UE) 2017/2397 che impongono allo Stato membro l'obbligo di chiedere ai membri del personale di coperta che navigano sulle sue vie navigabili di avere con sé un certificato di qualifica dell'Unione o un certificato riconosciuto a norma dell'articolo 10,

² Doc. 7463/21.

paragrafi 2 o 3, sono riportate nell'articolo 4, paragrafo 1, nell'articolo 5, paragrafo 1, e nell'articolo 6 di detta direttiva. Tenendo presente che l'articolo 39, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397 esonera uno Stato membro³ dall'obbligo di mettere in vigore le disposizioni necessarie a garantire il rispetto dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 6, resta inteso che tale Stato membro non è vincolato dall'obbligo, previsto all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6, di chiedere di detenere solo un determinato tipo di certificati; pertanto, tale Stato membro può continuare a godere del diritto di decidere in merito a quali certificati di qualifica debbano essere detenuti dai membri del personale di coperta che operano sul suo territorio purché, oltre ad altri certificati di qualifica (nazionali o rilasciati da un altro paese), anche i certificati di qualifica dell'Unione o i certificati riconosciuti a norma dell'articolo 10, paragrafi 2 o 3, siano riconosciuti da tale Stato membro.

15. In questa fase della procedura la Commissione mantiene una riserva generale su tutte le modifiche alla sua proposta, in attesa della posizione del Parlamento europeo in prima lettura.

CONCLUSIONE

16. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a confermare il compromesso raggiunto a livello di gruppo e a trasmettere al Consiglio, in vista del suo accordo su un orientamento generale, il testo riveduto della proposta della Commissione che figura nell'allegato.

³ Ossia uno Stato membro in cui tutte le persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6 operano esclusivamente sulle vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro.

2021/0039 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva (UE) 2017/2397 per quanto riguarda le misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ stabilisce misure transitorie al fine di garantire il mantenimento della validità dei certificati di qualifica, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo rilasciati prima della fine del termine di recepimento e di dare ai membri d'equipaggio qualificati un ragionevole lasso di tempo per richiedere un certificato di qualifica dell'Unione o un altro certificato riconosciuto come equivalente. Tuttavia, fatta eccezione per le patenti di battelliere del Reno di cui all'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 96/50/CE del Consiglio², dette misure transitorie non si applicano ai certificati di qualifica, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo rilasciati da paesi terzi e attualmente riconosciuti dagli Stati membri conformemente agli obblighi nazionali o agli accordi internazionali applicabili prima dell'entrata in vigore della direttiva (UE) 2017/2397.
- (2) L'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2017/2397 stabilisce la procedura e le condizioni per il riconoscimento dei certificati, dei libretti di navigazione o dei giornali di bordo rilasciati dalle autorità di un paese terzo.
- (3) Dato che la procedura di riconoscimento dei documenti di paesi terzi si basa sulla valutazione dei sistemi di certificazione del paese terzo richiedente al fine di determinare se il rilascio dei certificati, dei libretti di navigazione o dei giornali di bordo specificati nella domanda sia soggetto a obblighi identici a quelli stabiliti dalla direttiva (UE) 2017/2397, è improbabile che la procedura di riconoscimento sia completata prima del 17 gennaio 2022.

¹ Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53).

² Direttiva 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 31).

- (4) Al fine di garantire una transizione agevole al sistema di riconoscimento dei documenti di paesi terzi di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/2397, è necessario prevedere misure transitorie che accordino ai paesi terzi il tempo necessario per allineare gli obblighi da essi previsti a quelli di tale direttiva e alla Commissione per valutare i loro sistemi di certificazione e, se del caso, per adottare un atto di esecuzione a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, della medesima direttiva. Dette misure garantirebbero inoltre la certezza del diritto alle persone fisiche e agli operatori economici attivi nel settore del trasporto per vie navigabili interne. Alla luce di tali obiettivi è opportuno fissare la data limite per i documenti di paesi terzi rientranti nell'ambito di applicazione delle summenzionate misure transitorie, facendo riferimento al termine di recepimento di detta direttiva prorogato di due anni.
- (5) Per garantire la coerenza con le misure transitorie applicabili agli Stati membri a norma dell'articolo 38 della direttiva (UE) 2017/2397, è opportuno che le misure transitorie applicabili ai certificati di qualifica, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo rilasciati da paesi terzi e riconosciuti dagli Stati membri non si applichino oltre il 17 gennaio 2032. Inoltre il riconoscimento di tali certificati di qualifica, libretti di navigazione e giornali di bordo dovrebbe essere limitato alle vie navigabili interne dell'Unione situate nello Stato membro in questione.
- (6) Al fine di garantire la coerenza con le misure transitorie applicabili ai certificati di qualifica rilasciati dagli Stati membri, è opportuno chiarire che, per quanto riguarda i certificati dei paesi terzi, gli obblighi identici di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/2397 comprendono anche le condizioni per la sostituzione dei certificati esistenti di cui all'articolo 38, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva.
- (7) Per fornire chiarezza e certezza del diritto alle imprese e ai lavoratori del settore del trasporto per vie navigabili interne è pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2017/2397.

- (8) Al fine di consentire agli Stati membri di procedere senza indugio al recepimento delle misure in essa previste, la presente direttiva dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (9) A norma dell'articolo 39, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/2397, gli Stati membri in cui la navigazione interna non è tecnicamente possibile non sono tenuti a recepire tale direttiva. La stessa deroga dovrebbe applicarsi alla presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva (UE) 2017/2397 è così modificata:

(1) all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Fermo restando il paragrafo 2, i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati conformemente alle norme nazionali di un paese terzo che prevedono obblighi identici a quelli della presente direttiva, compresi quelli stabiliti all'articolo 38, paragrafi 1 e 3, sono validi su tutte le vie navigabili interne dell'Unione, fatte salve la procedura e le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5.";

(2) all'articolo 38 è aggiunto il paragrafo seguente:

"7. Fino al 17 gennaio 2032 gli Stati membri possono continuare a riconoscere, in base ai rispettivi obblighi nazionali o accordi internazionali applicabili prima del 16 gennaio 2018, i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo che sono stati rilasciati da un paese terzo prima del 18 gennaio 2024. Il riconoscimento è limitato alle vie navigabili interne sul territorio dello Stato membro in questione."

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 gennaio 2022. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

La deroga di cui all'articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2017/2397 si applica di conseguenza.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente